

XVI legislatura

Atto del Governo n. 478

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

maggio 2012
n. 359



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Atto del Governo n. 478

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

maggio 2012
n. 359

a cura di: S. Moroni
hanno collaborato: L. Formosa, A. Henrici, S. Bonanni

INDICE

PREMESSA	7
CONTENUTO	9
TESTO A FRONTE.....	25
Articolo 1	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385)</i>	
Comma 1	27
Comma 2	31
Comma 3	33
Comma 4	35
Comma 5	39
Comma 6	41
Comma 7	45
Comma 8	47
Articolo 2	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)</i>	
Comma 1	49
Comma 2	51
Comma 3	53
Articolo 3	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)</i>	
Comma 1, lett. a) e b)	55
Comma 2	57
Comma 3	61
Comma 4	63
Articolo 4	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142)</i>	
Comma 1	65
Comma 2	67
Comma 3, lett. a)-d)	71
Comma 4	77
Comma 5	79
Articolo 5	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)</i>	
Comma 1	83
Comma 2, lett. a) e b)	85
Comma 3, lett. a) e b)	87
Comma 4, lett. a) e b)	89

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252)

Comma 1	93
Comma 2	97
Comma 3	99
Comma 4	103
Comma 5	107
Comma 6	109

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Comma 1	117
Comma 2	119

Premessa

Il presente *dossier* viene predisposto in occasione dell'esame, da parte del Senato, dello "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati " (atto del Governo n. 478), trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 9 maggio 2012 e deferito alla 6^a Commissione permanente.

L'articolo 15 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010*", ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge¹.

Il *dossier* reca l'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, seguita dai testi a fronte, su due colonne, delle novelle alla legislazione vigente apportate dal testo in esame.

¹ Poiché la legge n. 217 del 2011 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2012, n. 1, il termine per l'esercizio della delega scade il 17 maggio 2012.

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2010/78/UE, che modifica le direttive 98/26/CE², 2002/87/CE³, 2003/6/CE⁴, 2003/41/CE⁵, 2003/71/CE⁶, 2004/39/CE⁷, 2004/109/CE⁸, 2005/60/CE⁹, 2006/48/CE¹⁰, 2006/49/CE¹¹ e 2009/65/CE¹², per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Si ricorda che, nell'ambito del nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea, è stata prevista la costituzione di una serie di soggetti, ossia:

- l'Autorità bancaria europea (ABE) istituita dal regolamento (CE) n. 1093/2010;
- l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) istituita dal regolamento (CE) n. 1094/2010;
- l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
- il Comitato congiunto delle tre Autorità («comitato congiunto») previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1093/2010, dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1095/2010;

² *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.*

³ *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

⁴ *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).*

⁵ *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.*

⁶ *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.*

⁷ *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.*

⁸ *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.*

⁹ *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.*

¹⁰ *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).*

¹¹ *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).*

¹² *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione).*

- il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

Ai sensi dei regolamenti comunitari citati, obiettivo delle tre Autorità europee di vigilanza (AEV) è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese.

Le Autorità contribuiscono inoltre a:

- migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;
- garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
- rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;
- impedire l'arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
- aumentare la protezione dei consumatori;
- assicurare che siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza:
 - a) il rischio di credito e altri rischi (per quanto concerne l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);
 - b) l'assunzione di rischi in relazione ad attività nel settore delle assicurazioni, riassicurazioni e pensioni aziendali e professionali (per quanto concerne l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).

Le tre Autorità fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), il cui scopo principale è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell'intero sistema finanziario e assicurare una sufficiente protezione dei consumatori di servizi finanziari.

Oltre alle tre Autorità, il SEVIF comprende:

- il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS);
- il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza;
- le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri.

Il comitato congiunto funge da *forum* in cui le Autorità cooperano regolarmente e strettamente tra loro e assicurano l'uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne:

- i conglomerati finanziari;
- la contabilità e la revisione dei conti;
- le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
- i prodotti di investimento al dettaglio;
- le misure di contrasto al riciclaggio di denaro; e
- lo scambio di informazioni con il CERS e lo sviluppo dei rapporti tra il CERS e le Autorità.

Per quanto concerne il Comitato europeo per il rischio sistemico, esso è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all'Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell'Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse. Esso contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno garantendo in tal modo che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.

Il CERS è presieduto dal presidente della BCE per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1092/2010.

* * * * *

Per quanto concerne la direttiva 2010/78/UE - di cui il provvedimento in esame reca l'attuazione - essa rivede ed aggiorna la normativa previgente all'istituzione del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria per adeguarla al mutato contesto normativo. Le modifiche introdotte mirano a consentire il pieno utilizzo degli strumenti procedurali e normativi approntati dal trattato di Lisbona e dai regolamenti istitutivi. In particolare si segnala la possibilità, per le tre Autorità europee di vigilanza:

- a) di farsi promotrici, presso la Commissione, dell'adozione di progetti di "norme tecniche di regolamentazione" (norme di carattere tecnico, che non implicano decisioni strategiche o scelte politiche ed il cui contenuto è limitato dall'atto legislativo su cui si basano, cfr. artt. 10-14 dei regolamenti istitutivi) o di "norme tecniche di attuazione" (lo scopo del cui contenuto è di determinare le condizioni di applicazione degli atti su cui si basano, cfr. art. 15 dei regolamenti istitutivi). Qualora la Commissione decida di farle proprie, queste norme si qualificheranno rispettivamente come "atti delegati" ex art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed "atti di esecuzione" ex art. 291. Sulle numerosissime deleghe alle Autorità contenute nella direttiva 2010/78/UE, l'art. 12 del testo in esame pone in capo alla Commissione europea l'obbligo di riferire al Parlamento ed al Consiglio entro il 1° gennaio 2014;
- b) di dirimere controversie sorte tra le Autorità di vigilanza degli Stati membri in tutti i settori in cui la normativa impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di posizione congiunta delle autorità nazionali competenti di più di uno Stato membro.

Al riguardo la direttiva individua le situazioni in cui è necessario risolvere una questione, procedurale o di merito, di conformità al diritto dell'Unione, che le autorità nazionali competenti non siano in grado di risolvere da sole. In tale ipotesi, una delle autorità nazionali competenti interessate può sottoporre il problema alla propria Autorità europea di vigilanza, che agisce secondo il proprio regolamento istitutivo e la direttiva. L'Autorità europea di vigilanza interessata può prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità al diritto dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità coinvolte. Nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell'Unione conferisca un potere discrezionale agli Stati membri, le decisioni adottate da un'Autorità europea di

vigilanza non si sostituiscono all'esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità competenti, conformemente al diritto dell'Unione.

Per assicurare una transizione regolare alle nuove AEV dei compiti attualmente svolti dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, nella normativa in materia occorre sostituire i riferimenti a tali comitati con le rispettive Autorità europee di vigilanza (ossia l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM).

Poiché secondo il legislatore comunitario la disponibilità di un elenco consolidato per ogni categoria di istituti finanziari nell'UE (attualmente compito esclusivo di ogni autorità nazionale competente) può migliorare la trasparenza ed è ritenuto più appropriato nel contesto del mercato unico finanziario, la direttiva attribuisce alle AEV il compito di redigere, pubblicare e aggiornare regolarmente gli elenchi di tutti gli operatori finanziari dell'Unione, che riguardano:

- l'elenco delle autorizzazioni di enti creditizi concesse dalle autorità nazionali competenti (a cura dell'ABE);
- l'elenco di tutte le imprese di investimento (a cura dell'AESFEM);
- l'elenco dei mercati regolamentati (a cura dell'AESFEM);
- l'elenco dei prospetti approvati (a cura dell'AESFEM).

I testi modificati dalla direttiva 2010/78/UE riguardano il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (direttiva 98/26/CE), la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (2002/87/CE), l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato (2003/6/CE), le attività e la supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (2003/41/CE), il prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (2003/71/CE), i mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE), l'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (2004/109/CE), la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2005/60/CE), l'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2006/48/CE), l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (2006/49/CE) ed il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (2009/65/CE).

Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/78/CE, gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle norme poste dalla direttiva entro il 31 dicembre 2011, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione.

* * * * *

Ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai contenuti della direttiva 2010/78/UE, l'articolo 15, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (*legge*

comunitaria 2010), ha individuato i principi e criteri direttivi per la sua attuazione¹³, da effettuarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della stessa legge.

Per il recepimento della direttiva lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche e integrazioni ai seguenti testi normativi:

- testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. TUB);
- testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF);
- decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
- codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
- decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

¹³ I principi e i criteri direttivi della delega sono succintamente i seguenti:

- a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri delle Autorità di vigilanza europee, del Comitato congiunto delle tre Autorità, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico;
- b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con il Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione europea;
- c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
- d) tenere conto dei regolamenti UE che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;
- e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra le autorità nazionali competenti e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;
- f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
- g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, nell'elaborazione del testo si è svolto un confronto con le Autorità nazionali (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e COVIP) interessate dal provvedimento.

Si riporta qui di seguito l'illustrazione del contenuto degli 8 articoli del provvedimento.

Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

L'articolo 1 del testo in esame reca una serie di modifiche al TUB ai fini del recepimento della direttiva 2010/78/UE.

Il comma 1 modifica l'articolo 1 del TUB al fine di inserire nel testo unico la definizione del SEVIF e delle sue componenti (ABE; AEAP; AESFEM; Comitato congiunto; CERS; Autorità di vigilanza degli Stati membri).

Il comma 2 modifica l'articolo 4 del TUB (concernente la Banca d'Italia) sopprimendo la disposizione che attribuisce al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali aventi rilevanza esterna. La soppressione adegua il TUB a quanto previsto dalla legge n. 262 del 2005¹⁴ che all'articolo 19, comma 6, ha trasferito al direttorio la competenza ad emanare gli atti precedentemente di competenza dal governatore.

Il comma 3 sostituisce integralmente l'articolo 6 del TUB dedicato ai rapporti che le autorità creditizie intrattengono nel nuovo assetto della vigilanza europea. Esso prevede che le autorità creditizie, in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, adempiano agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre autorità e istituzioni; viene specificato che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività da questo svolte. La Banca d'Italia può altresì concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza prevedendo anche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le altre autorità di vigilanza.

Il comma 4 modifica l'articolo 7 del TUB (concernente il segreto d'ufficio e la collaborazione tra autorità) al fine anzitutto di sopprimere il riferimento all'ufficio italiano dei cambi (UIC)¹⁵ tra i soggetti di cui è prevista la collaborazione e lo scambio di informazioni. Viene quindi esteso a tutte le autorità e soggetti che fanno parte del SEVIF l'ambito della collaborazione e lo scambio di informazioni che attualmente è prevista per le sole autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Il comma 5 modifica l'articolo 53 del TUB, dedicato alla vigilanza regolamentare, integrando la procedura per l'adozione delle decisioni in materia

¹⁴ *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.*

¹⁵ Dal 1° gennaio 2008 l'Ufficio italiano dei cambi è stato soppresso e le sue funzioni vengono ora esercitate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 231 del 2007 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*).

di autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi da parte di banche sottoposte alla vigilanza consolidata dell'autorità di un altro Stato membro: si prevede in particolare l'ipotesi in cui le autorità di vigilanza nazionali abbiano rinviato il caso all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Con la medesima finalità (e identico contenuto) il successivo comma 6 modifica l'articolo 67 del TUB.

Il comma 7 modifica l'articolo 69 del TUB, in materia di collaborazione tra autorità e obblighi informativi, includendo anche l'ABE e il CERS tra i soggetti a cui la Banca d'Italia deve dare tempestiva comunicazione delle situazioni di emergenza potenzialmente lesive della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato membro che dovesse ravvisare nell'esercizio della vigilanza consolidata.

Il comma 8 infine modifica l'articolo 79 del TUB, concernente le banche comunitarie, sopprimendo l'obbligo di comunicazione all'autorità competente nazionale delle misure cautelative adottate nei confronti di banche comunitarie operanti in Italia in quanto già previsto in termini generali dall'articolo 6 del TUB come modificato dal testo in esame.

Articolo 2 **(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)**

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca una serie di modifiche al TUF.

Il comma 1 modifica l'articolo 1 del TUF al fine di inserirvi la definizione di Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) nonché l'elenco dei suoi componenti.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 2 del TUF, dedicato ai rapporti con il diritto dell'Unione Europea e all'integrazione nel SEVIF, al fine di adeguarne il contenuto al nuovo contesto in cui si troveranno a operare il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob. In particolare le novità introdotte prevedono che la Banca d'Italia e la Consob sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza; si stabilisce altresì che la Banca d'Italia e la Consob debbano tenere conto, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri interessati.

Il comma 3 modifica l'articolo 4 del TUF, avente ad oggetto la collaborazione tra autorità e il segreto d'ufficio, anzitutto sopprimendo il riferimento ivi previsto all'UIC (su cui vedi *supra*) tra i soggetti di cui è prevista la collaborazione e lo scambio di informazioni. Viene quindi esteso a tutte le autorità e comitati che fanno parte del SEVIF l'ambito della collaborazione attualmente prevista con riferimento alle sole autorità competenti dell'Unione europea e ai singoli Stati membri, prevedendo altresì obblighi informativi nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalla disciplina europea. Si prevede infine che Consob e Banca d'Italia possano concludere accordi di collaborazione anche con l'AESFEM prevedendo la delega reciproca di compiti di vigilanza, e che possano ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le altre autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Articolo 3 **(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)**

L'articolo 3 del testo in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 210 del 2001 in materia di definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

In particolare il comma 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 210 del 2001, al fine di inserirvi le nuove definizioni di Autorità di europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e di Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Si prevede altresì un obbligo di notifica dei sistemi designati all'AESFEM (anziché alla Commissione europea) da parte dello Stato membro.

Il comma 2 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 210 del 2001, dedicato alla apertura della procedura di insolvenza, al fine di prevedere l'assolvimento degli obblighi informativi anche nei confronti dell'AESFEM e del CERS. In particolare si stabilisce che la Banca d'Italia comunichi immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonché al CERS, alle autorità designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM e alla Banca centrale europea.

Il comma 3 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 210 del 2001, dedicato alla designazione dei sistemi, al fine di recepire gli obblighi di notifica dei sistemi designati nei confronti dell'AESFEM (in luogo della Commissione europea).

Infine il comma 4 inserisce nel decreto legislativo n. 210 del 2001 un nuovo articolo 11-*bis*, con cui viene stabilito che la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, collaborano con l'AESFEM, anche mediante scambio di informazioni.

Articolo 4 **(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142)**

L'articolo 4 del testo in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2005 sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.

In particolare il comma 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 142 del 2005 al fine di incorporarvi la definizione di Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e l'elenco della sua composizione.

Il comma 2 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 142 del 2005, dedicato alla nomina e ai compiti del coordinatore, al fine di prevedere l'obbligo di informare il comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee (in luogo della Commissione europea) dell'individuazione di un conglomerato finanziario e della designazione del coordinatore.

Il comma 3 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2005, dedicato alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con il comitato congiunto, anzitutto prevedendo l'obbligo per le autorità competenti per la vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, di cooperare con il comitato congiunto e di fornirgli tutte le informazioni necessarie; viene inoltre stabilito per le autorità competenti lo scambio di informazioni, oltre che con le banche centrali, il sistema europeo di banche centrali la Banca centrale europea, anche con il CERS; si prevede infine, per i destinatari della vigilanza supplementare, la possibilità di scambiarsi informazioni reciprocamente, con le tre Autorità europee e con il comitato congiunto.

Il comma 4 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 142 del 2005, dedicato ai controlli interni, al fine di integrare le procedure di gestione del rischio per le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato. In particolare tali imprese devono aver concluso accordi (da aggiornare regolarmente) per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi.

Il comma 5 infine modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 142 del 2005, dedicato alla vigilanza supplementare equivalente, al fine di prevedere, per l'autorità di vigilanza italiana, l'obbligo di consultare le altre autorità competenti tenendo conto degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Viene altresì stabilito che l'autorità di vigilanza italiana in disaccordo con una decisione adottata da un'altra autorità possa ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie.

Articolo 5
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

L'articolo 5 del testo in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private).

In particolare il comma 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 209 del 2005 al fine di introdurre la definizione di Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e delle sue componenti (ABE, AEAP e AESFEM, Comitato congiunto e CERS).

Il comma 2 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dedicato alle autorità di vigilanza, al fine di prevedere che l'ISVAP:

- nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle sue attività, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo;
- nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della sua azione sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri; a tal fine si avvale dello scambio di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Il comma 3 reca modifiche di ordine lessicale all'articolo 8 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dedicato ai rapporti con il diritto dell'Unione europea e all'integrazione nel SEVIF.

Il comma 4 modifica infine l'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dedicato al segreto d'ufficio e alla collaborazione tra autorità, prevedendo anzitutto per l'ISVAP scambi di informazioni e obblighi di comunicazione con le nuove Autorità di vigilanza e Comitati europei. Viene altresì attribuita all'ISVAP la possibilità, attraverso accordi, di delegare compiti all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nonché di ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati in situazioni transfrontaliere.

Articolo 6
(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

L'articolo 6 del testo in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005 di disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Il comma 1 in particolare modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 252 del 2005 inserendovi la definizione del SEVIF e delle autorità e comitati che lo compongono.

Il comma 2 modifica l'articolo 15-*bis* del decreto legislativo n. 252 del 2005, concernente l'operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane, introducendo per la COVIP il compito di informare tempestivamente l'AEAP circa il rilascio ai fondi pensione italiani dell'autorizzazione all'operatività transfrontaliera.

Il comma 3 modifica l'articolo 15-*ter* del decreto legislativo n. 252 del 2005, concernente l'operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie, stabilendo l'obbligo per la COVIP di comunicare all'AEAP le disposizioni (e i relativi aggiornamenti) di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro e le norme in materia di trasparenza e di limiti all'investimento che si applicano ai fondi pensione comunitari operanti in Italia.

Il comma 4 modifica integralmente l'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità, accorpando in un unico articolo diverse previsioni in materia già previste in altre parti del decreto legislativo e specificando le forme di collaborazione. Si prevede anzitutto che le informazioni acquisite dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelate dal segreto d'ufficio (che tuttavia non può essere opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze), mentre i suoi dipendenti, consulenti e esperti di cui si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio con l'obbligo di riferire tutte le irregolarità constatate. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del mercato, nonché con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire anche tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza. La COVIP collabora inoltre con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF; le informazioni ricevute dalla COVIP da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorità che le ha fornite. Si prevede infine che la COVIP possa concludere accordi di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP, con possibile delega reciproca di compiti di vigilanza, nonché ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati.

Il comma 5 inserisce nel decreto legislativo n. 252 del 2005 l'articolo 18-*bis*, in materia di rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, al fine di stabilire che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il

Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea; si specifica altresì che COVIP si conforma agli atti UE direttamente applicabili e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie di propria competenza, stabilendo infine l'integrazione della COVIP nel nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria.

Il comma 6 infine modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 252 del 2005, concernente i compiti della COVIP, stabilendo anzitutto che la COVIP fornisce informativa all'AEAP sui fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate. Vengono quindi soppresse le previsioni in materia di segreto d'ufficio in quanto spostate, per ragioni di uniformità, nell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 252 del 2005 (su cui vedi *supra*). Si prevede poi che la COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tenga conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche mediante cambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le altre autorità di vigilanza; si qualificano come incaricati di un pubblico servizio i dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

L'articolo 7 del decreto legislativo in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il comma 1 in particolare modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 231 del 2007 al fine di inserire nel testo la definizione delle Autorità di vigilanza europee, ossia ABE, AEAP e AESFEM.

Il comma 2 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 231 del 2007, concernente le autorità di vigilanza di settore, stabilendo l'obbligo per tali autorità di cooperare con quelle europee e di fornire loro tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.

Articolo 8

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 8 reca infine la clausola di salvaguardia, concernente l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e l'adempimento da parte delle autorità

interessate di quanto previsto dal decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.

TESTO A FRONTE

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 1**

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 1	
<i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:	1. <i>Identico:</i>
a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;	a) <i>identica;</i>
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;	b) <i>identica;</i>
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;	c) <i>identica;</i>
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;	d) <i>identica;</i>
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;	d-bis) <i>identica;</i>
e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;	e) <i>identica;</i>
f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;	f) <i>identica;</i>
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;	g) <i>identica;</i>
g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata	g-bis) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
autorizzata all'esercizio dell'attività;	
<i>g-ter</i>) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;	<i>g-ter</i>) <i>identica</i> ;
<i>h</i>) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità Europea;	<i>h</i>) <i>identica</i> ;
	<p><i>h-bis</i>) ‘SEVIF’: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:</p> <p>1) ‘ABE’: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;</p> <p>2) ‘AEAP’: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;</p> <p>3) ‘AESFEM’: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;</p> <p>4) ‘Comitato congiunto’: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;</p> <p>5) ‘CERS’: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;</p> <p>6) ‘Autorità di vigilanza degli Stati membri’: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui</p>

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
(...)	(...)

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 2**

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 4 <i>Banca d'Italia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.	1. <i>Identico.</i>
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri dell'attività di vigilanza.	2. <i>Identico.</i>
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.	3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 3**

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 6	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Rapporti con il diritto comunitario</i>	<i>(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)</i>
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.	1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea , applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
	2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.
	3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
	4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 6	
Testo vigente	Testo modificato
	prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 4**

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 7	
<i>Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.	1. <i>Identico.</i>
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.	2. <i>Identico.</i>
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.	3. <i>Identico.</i>
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.	4. <i>Identico.</i>
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le	5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 7	
<i>Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.	rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.	6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF , al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.	7. <i>Identico.</i>
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.	8. <i>Identico.</i>

<p>Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</p> <p><i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i></p>	
<p>Articolo 7</p> <p><i>Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>
<p>10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.</p>	<p>10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.</p>

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 5**

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 53	
<i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:</p> <p>a) l'adeguatezza patrimoniale;</p> <p>b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;</p> <p>c) le partecipazioni detenibili;</p> <p>d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;</p> <p>d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:</p>	<p>2-bis. <i>Identico:</i></p>
<p>a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 53	
<i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;</p>	
<p><i>b)</i> sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.</p>	<p><i>b)</i> sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.</p>
(...)	(...)

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 6**

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 67	
<i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:</p> <p><i>a)</i> l'adeguatezza patrimoniale;</p> <p><i>b)</i> il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;</p> <p><i>c)</i> le partecipazioni detenibili;</p> <p><i>d)</i> il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione ;</p> <p><i>e)</i> l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p><i>2-bis.</i> Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera <i>a)</i>, prevedono la possibilità di utilizzare:</p>	<p><i>2-bis. Identico.</i></p>
<p><i>a)</i> le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le</p>	<p><i>a) identica;</i></p>

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 67	
<i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;	
<i>b)</i> sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.	<i>b)</i> sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
<i>2-ter.</i> I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione	<i>2-ter. Identico.</i>

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 67 <i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
complessiva degli esponenti aziendali.	
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.	3-bis. <i>Identico.</i>

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 7**

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 69	
<i>Collaborazione tra autorità e obblighi informativi.</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. 1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:	1. <i>Identico.</i>
a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;	a) <i>identica;</i>
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);	b) <i>identica;</i>
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).	c) <i>identica.</i>
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e	1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 69	
<i>Collaborazione tra autorità e obblighi informativi.</i>	
Testo vigente	Testo modificato
della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.	potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS , il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.
1- <i>quater</i> . I commi 1 e 1- <i>ter</i> si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.	1- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .
1- <i>quinqies</i> . Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.	1- <i>quinqies</i> . <i>Identico</i> .

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***Comma 8**

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 79	
<i>Banche comunitarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente.</p>	<p>2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.</p>

Articolo 2*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 1**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:	1. <i>Identica:</i>
(...)	(...)
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;	<i>d) identica;</i>
	<p><i>d-bis) 'SEVIF': il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:</i></p> <p>1) 'ABE': Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;</p> <p>2) 'AEAP': Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;</p> <p>3) 'AESFEM': Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;</p> <p>4) 'Comitato congiunto': il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del</p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) ‘CERS’: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) ‘Autorità di vigilanza degli Stati membri’: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
(...)	(...)

Articolo 2*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 2**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 2 <i>(Rapporti con il diritto comunitario)</i>	Articolo 2 <i>(Rapporti con il diritto dell'Unione Europea e integrazione nel SEVIF)</i>
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione Europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.	1. <i>Identico</i>
	2. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.
	3. La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Articolo 2*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 3**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 4	
<i>Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.	1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'ISVAP collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.	2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza.	2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la

<p>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p> <p><i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52</i></p>	
<p>Articolo 4</p> <p><i>Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.</p>
(...)	(...)

Articolo 3*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)***Comma 1, lett. a) e b)**

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 <i>Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:	1. <i>Identico</i> :
(...)	(...)
<i>c)</i> «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;	<i>c) identica</i> ;
	<i>c-bis)</i> ‘AESFEM’: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
	<i>c-ter)</i> ‘CERS’: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
(...)	(...)
r) «sistema»: un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente: 1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema né un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una	r) «sistema»: un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente: 1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema né un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210	
<i>Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;</p> <p>2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;</p> <p>3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;</p>	<p>eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;</p> <p>2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;</p> <p>3) designato come sistema e notificato all'AESFEM dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;</p>
(...)	(...)

Articolo 3*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)***Comma 2**

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210	
<i>Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli</i>	
Articolo 3	
<i>Apertura della procedura di insolvenza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai fini del presente decreto si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passività e della restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure.	1. <i>Identico.</i>
2. Nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste dal testo unico bancario e dal testo unico finanza gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento dell'insediamento dei commissari liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo alla data del provvedimento che dispone la liquidazione. Il momento dell'insediamento dei commissari liquidatori è rilevato dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale di cui all'articolo 85 del testo unico bancario.	2. <i>Identico.</i>
3. Nel caso di pronuncia dell'autorità giudiziaria gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento del deposito della sentenza, che a tal fine deve essere attestato in calce dal cancelliere con l'indicazione anche dell'ora e del	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210	
<i>Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli</i>	
Articolo 3	
<i>Apertura della procedura di insolvenza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
minuto.	
4. L'autorità giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura d'insolvenza.	4. <i>Identico.</i>
5. La Banca d'Italia riceve la notifica dell'apertura di procedure di insolvenza negli altri Stati membri dell'Unione europea.	5. <i>Identico.</i>
6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonché alle autorità designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.	6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonché al CERS , alle autorità designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.
7. Si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti della procedura di insolvenza, se la notifica indicata nel comma 5 perviene alla Banca d'Italia entro lo stesso giorno. In ogni altro caso, si considera momento di apertura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura di insolvenza.	7. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 <i>Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli</i>	
Articolo 3 <i>Apertura della procedura di insolvenza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
8. Se una procedura d'insolvenza aperta in uno Stato non appartenente all'Unione europea produce gli effetti di cui al comma 1 nel territorio italiano, si considera momento di apertura della procedura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura.	8. <i>Identico.</i>
9. Nei casi di cui ai commi 7, secondo periodo, e 8 i sistemi italiani comunicano immediatamente alla Banca d'Italia il momento e le modalità con le quali sono stati informati dell'apertura della procedura.	9. <i>Identico.</i>

Articolo 3*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)***Comma 3**

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210	
<i>Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli</i>	
Articolo 10 <i>Designazione dei sistemi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I sistemi indicati in allegato si considerano sistemi italiani ai sensi del presente decreto legislativo.	1. <i>Identico.</i>
2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.	2. <i>Identico.</i>
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica alla Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati ai sensi del presente articolo.	3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica all'AESFEM i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati ai sensi del presente articolo.
(...)	(...)

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)

Comma 4

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 <i>Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>Articolo 11-bis <i>(Collaborazione con l'AESFEM)</i></p> <p>1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'AESFEM per le finalità previste dal presente decreto.</p>

Articolo 4*(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142)***Comma 1**

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai fini del presente decreto si intende per:	1. <i>Identico</i> :
(...)	(...)
	<p><i>ff-bis</i> ‘SEVIF’: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:</p> <p>1) ‘ABE’: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;</p> <p>2) ‘AEAP’: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;</p> <p>3) ‘AESFEM’: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;</p> <p>4) ‘Comitato congiunto’: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;</p> <p>5) ‘CERS’: Comitato europeo per il</p>

<p>Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i></p>	
<p>Articolo 1</p> <p><i>Definizioni</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;</p> <p>6) ‘Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p>

Articolo 4*(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142)***Comma 2**

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Articolo 5	
<i>Nomina e compiti del coordinatore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Tra le autorità competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, è individuata l'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, di seguito denominata coordinatore.	1. <i>Identico.</i>
2. La presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati i compiti e le responsabilità attribuite alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.	2. <i>Identico.</i>
3. L'individuazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attività; b) qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni

Articolo 5

Nomina e compiti del coordinatore

Testo vigente	Testo modificato
<p>coordinatore è esercitato dall'autorità competente individuata sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>1) nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;</p> <p>2) nel caso in cui più imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;</p> <p>3) nel caso in cui nello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate più imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni;</p> <p>4) nel caso in cui a capo del</p>	

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni

Articolo 5

Nomina e compiti del coordinatore

Testo vigente	Testo modificato
<p>conglomerato finanziario vi siano più società di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale più elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni;</p> <p>5) nel caso in cui più imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni;</p> <p>6) nel caso in cui conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo a un'impresa madre o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che</p>	

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Articolo 5	
<i>Nomina e compiti del coordinatore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni.	
4. Il coordinatore, individuato in conformità del comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 4, nonché la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché la Commissione europea.	4. Il coordinatore, individuato in conformità del comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 4, nonché la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto .
(...)	(...)

Articolo 4*(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142)***Comma 3, lett. a)-d)**

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 6 <i>Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti</i>	Articolo 6 <i>Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti e con il comitato congiunto</i>
<p>1. Ai fini della vigilanza supplementare, il coordinatore e le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario cooperano strettamente tra loro fornendo a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.</p>	<p>1. Ai fini della vigilanza supplementare, il coordinatore e le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario cooperano strettamente tra loro fornendo a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.</p>
<p>2. Le autorità di vigilanza italiane competenti scambiano informazioni con le altre autorità di vigilanza competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto d'ufficio.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi:</p> <p>a) l'accertamento della struttura del</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>gruppo e l'individuazione di tutte le principali imprese appartenenti al conglomerato finanziario, nonché delle autorità competenti delle imprese regolamentate del gruppo;</p> <p><i>b)</i> le strategie del conglomerato finanziario;</p> <p><i>c)</i> la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditività;</p> <p><i>d)</i> i principali azionisti e coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione del conglomerato finanziario;</p> <p><i>e)</i> l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario;</p> <p><i>f)</i> le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni;</p> <p><i>g)</i> i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate;</p> <p><i>h)</i> le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti in conformità delle norme settoriali o del presente decreto.</p>	
4. Prima di adottare una decisione rilevante ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorità	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>competenti e fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali, le autorità competenti interessate si consultano in merito:</p> <p><i>a)</i> ai mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, che necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorità competenti;</p> <p><i>b)</i> alle sanzioni di rilevante entità e ai provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti.</p>	
<p>5. Un'autorità competente può decidere di non procedere alla consultazione di cui al comma 4 in situazioni di urgenza o qualora ciò possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tali casi, l'autorità competente informa prontamente le altre autorità competenti.</p>	<p><i>5. Identico.</i></p>
<p>6. Qualora le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo siano già state fornite a un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali, le altre autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono richiedere direttamente le informazioni all'autorità già in possesso delle stesse.</p>	<p><i>6. Identico.</i></p>
<p>7. La raccolta o il possesso di informazioni concernenti imprese appartenenti a un conglomerato finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non implica in alcun modo che le autorità competenti siano</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
tenute ad esercitare compiti di vigilanza individuale su tali imprese.	
8. Nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario anche con le banche centrali, il sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea, nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti.	8. Nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario anche con le banche centrali, il sistema europeo di banche centrali la Banca centrale europea e il CERS , nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti.
9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiarsi informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare.	9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.
10. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono accedere a tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio di tale vigilanza; la richiesta di informazioni può essere effettuata direttamente dalle singole autorità competenti ai soggetti vigilati dalla medesima autorità oppure indirettamente, per il tramite dell'autorità di vigilanza di settore, per le imprese regolamentate non vigilate dall'autorità richiedente. Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista la richiesta di informazioni è inoltrata per il tramite	10. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'autorità di vigilanza preposta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11.	
11. Ai fini della vigilanza supplementare, le imprese regolamentate italiane forniscono, per il tramite delle competenti autorità di vigilanza italiane, informazioni alle autorità di vigilanza di altri Paesi dell'Unione europea.	11. <i>Identico.</i>

Articolo 4*(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142)***Comma 4**

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Articolo 10 <i>Controlli interni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le imprese regolamentate pongono in essere nell'ambito del conglomerato finanziario e nel rispetto dei principi contenuti nei commi 2 e 3, adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, comprese idonee procedure amministrative e contabili.	1. <i>Identico.</i>
2. Le procedure di gestione del rischio includono:	2. <i>Identico:</i>
a) governo societario e gestione sani, con l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti;	a) <i>identico;</i>
b) opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'allegato al presente decreto;	b) <i>identico;</i>

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Articolo 10 <i>Controlli interni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
c) procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo di applicazione della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario.	c) <i>identico</i> ;
	<i>c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.</i>
(...)	(...)

Articolo 4*(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142)***Comma 5**

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Articolo 15	
<i>Vigilanza supplementare equivalente</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le imprese regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, comma 2, e la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalità indicate nel presente articolo.	1. <i>Identico.</i>
2. L'autorità di vigilanza italiana, che rivestirebbe il ruolo di coordinatore qualora venissero applicate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, verifica se le imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano sottoposte a vigilanza da parte di un'autorità competente di un Paese non appartenente all'Unione europea, equivalente alla vigilanza supplementare prevista dalle disposizioni del presente decreto. La verifica è effettuata di iniziativa oppure su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea.	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Articolo 15	
<i>Vigilanza supplementare equivalente</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>3. L'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorità competenti rilevanti e, prima di procedere alla verifica, consulta il comitato per i conglomerati finanziari di cui all'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2002/87/CE e tiene conto delle eventuali indicazioni fornite da tale comitato.</p>	<p>3. L'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorità competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorità di vigilanza italiana è in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorità competente rilevante può ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea.</p>
<p>4. Qualora dalla verifica risulti l'assenza di una vigilanza supplementare equivalente, le autorità di vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate, di cui al comma 1, le disposizioni in materia di vigilanza supplementare previste dal presente decreto oppure i metodi alternativi di vigilanza supplementare di cui al comma 5, che consentano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare di cui all'articolo 2.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono concordati dall'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, con le altre autorità competenti rilevanti e comunicati alle autorità competenti interessate e alla Commissione europea. In particolare, l'autorità di vigilanza italiana di cui al</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142	
<i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni</i>	
Articolo 15	
<i>Vigilanza supplementare equivalente</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>comma 2 può disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e applicare la vigilanza supplementare di cui al presente decreto alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione.</p>	
<p>6. Le autorità di vigilanza italiane possono negoziare accordi con uno o più Paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Il risultato di tali negoziati sono comunicati alla Commissione europea.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Articolo 5*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)***Comma 1**

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
<i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Articolo 1	
<i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:	1. <i>Identico</i> :
(...)	(...)
g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;	g) <i>identica</i> ;
	<p><i>g-bis</i>) 'SEVIF': il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:</p> <p>1) 'AEAP': Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;</p> <p>2) 'ABE': Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;</p> <p>3) 'AESFEM': Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;</p> <p>4) 'Comitato congiunto': il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;</p>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
<i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>5) ‘CERS’: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;</p> <p>6) ‘Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;</p>
(...)	(...)

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Comma 2, lett. a) e b)

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
<i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Articolo 5	
<i>Autorità di vigilanza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
	1-ter. L'ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della sua azione sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
<i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Articolo 5 <i>Autorità di vigilanza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
raccomandazione o interpretazione.	
3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.	3. <i>Identico.</i>
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario.	<i>Abrogato</i>
5. L'ordinamento dell'ISVAP è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Comma 3, lett. a) e b)

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 <i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 8 <i>Disposizioni comunitarie</i>	Articolo 8 <i>Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF</i>
1. Il Ministero delle attività produttive e l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.	1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea , si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.

Articolo 5*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)***Comma 4, lett. a) e b)**

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
<i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Articolo 10	
<i>Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.	1. <i>Identico.</i>
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.	2. <i>Identico.</i>
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.	3. <i>Identico.</i>
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
<i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Articolo 10	
<i>Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
collabora con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.	
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro delle attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.	5. <i>Identico.</i>
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.	6. <i>Identico.</i>
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.	7. L'ISVAP, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea , collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 <i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Articolo 10 <i>Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'ISVAP può concludere con l'AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.</p>
<p>8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>
<p>9. L'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

Articolo 6*(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252)***Comma 1**

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 1	
<i>Ambito di applicazione e definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.	1. <i>Identico.</i>
2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.	2. <i>Identico.</i>
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:	3. <i>Identico:</i>
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;	a) <i>identica;</i>
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di	b) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 1	
<i>Ambito di applicazione e definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;	
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;	c) <i>identica</i> ;
	<p><i>c-bis) 'SEVIF': il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:</i></p> <p>1) 'AEAP': Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;</p> <p>2) 'ABE': Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;</p> <p>3) 'AESFEM': Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;</p> <p>4) 'Comitato congiunto': il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;</p> <p>5) 'CERS': Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;</p> <p>6) 'Autorità di vigilanza degli Stati membri': le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del</p>

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 1	
<i>Ambito di applicazione e definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
<i>d)</i> «TFR»: il trattamento di fine rapporto;	<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	<i>e) identica.</i>
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 6*(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252)***Comma 2**

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 15-bis	
<i>Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.</p>	<p>2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.</p>
(...)	(...)

Articolo 6*(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252)***Comma 3**

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 15-ter	
<i>Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.	1. <i>Identico.</i>
2. L'operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonché all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.	2. <i>Identico.</i>
3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 15-ter	
<i>Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L'avvio dell'attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.</p>	
<p>4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentatività, le quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-<i>bis</i>, sono altresì definiti i limiti agli investimenti che i</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 15-ter	
<i>Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica.	
	6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6, nonché i relativi aggiornamenti.
(...)	(...)

Articolo 6*(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252)***Comma 4**

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 15- <i>quater</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti</i>	Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
1. La COVIP collabora, anche mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della complessiva vigilanza sui fondi pensione che effettuano attività transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni richieste.	1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.»
	1- bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
	1-ter. Il segreto d'ufficio non può essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
	1-<i>quater</i>. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 15- <i>quater</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	stabilità del mercato. La COVIP collabora altresì con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
	1-<i>quinquies</i>. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sulle banche depositarie di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
	1-<i>sexies</i>. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dalla COVIP da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorità che le ha fornite.
	1-<i>septies</i>. Ai fini indicati al comma 1-<i>sexies</i>, la COVIP può concludere con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 15- <i>quater</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	vigilanza. La COVIP può ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
2. La COVIP è l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi dell'articolo 15- <i>ter</i> , commi 4, 5 e 6.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Comma 5

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 <i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">ART. 18-bis <i>(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)</i></p> <p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo.</p> <p>2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.</p>

Articolo 6*(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252)***Comma 6**

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 19	
<i>Compiti della COVIP</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.</p>
<p>2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 19 <i>Compiti della COVIP</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:</p> <p>a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;</p> <p>b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai</p>	

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 19 <i>Compiti della COVIP</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;</p> <p><i>c)</i> verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'articolo 6;</p> <p><i>d)</i> definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;</p> <p><i>e)</i> verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'articolo 6, nonché alla lettera <i>d)</i>;</p> <p><i>f)</i> indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di</p>	

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 19 <i>Compiti della COVIP</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile;</p> <p>g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche</p>	

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 19 <i>Compiti della COVIP</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;</p> <p><i>h)</i> detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;</p> <p><i>i)</i> esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;</p> <p><i>l)</i> riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di</p>	

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 19 <i>Compiti della COVIP</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>modifiche legislative in materia di previdenza complementare;</p> <p><i>m)</i> pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;</p> <p><i>n)</i> programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.</p>	
<p>3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:</p> <p><i>a)</i> le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;</p> <p><i>b)</i> i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. La COVIP può altresì:</p> <p><i>a)</i> convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;</p> <p><i>b)</i> richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno;</p> <p><i>b-bis)</i> inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 19 <i>Compiti della COVIP</i>	
Testo vigente	Testo modificato
complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.	
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e finanze e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.	5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.	6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una	<i>7. Identico.</i>

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>	
Articolo 19	
<i>Compiti della COVIP</i>	
Testo vigente	Testo modificato
relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.	
	7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.

Articolo 7*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)***Comma 1**

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:	1. <i>Identico:</i>
(...)	(...)
	<i>g-bis</i>) 'Autorità di vigilanza europea' indica:
	1) 'ABE' : Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
	2) 'AEAP' : Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
	3) 'AESFEM': Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
(...)	(...)

Articolo 7*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)***Comma 2**

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 7	
<i>Autorità di vigilanza di settore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le Autorità di vigilanza di settore sovrintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le modalità di cui all'articolo 53. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei revisori, sono vigilati dalla CONSOB.	1. <i>Identico.</i>
2. Nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 7 <i>Autorità di vigilanza di settore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera <i>a</i>), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera <i>a</i>), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia.</p>	
	<p>2-bis. Le autorità di vigilanza di settore cooperano con le Autorità di vigilanza europee e forniscono tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.</p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

347/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" Le novelle
347/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
348	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3257 "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali"
349	Dossier	Documento di economia e finanza 2012 - Aspetti di interesse per la 7 ^a Commissione - Edizione provvisoria
350	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3184-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Le modifiche della Camera dei deputati
351	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato
352	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato - Elementi di diritto comparato
353	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3255 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
354	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3162-A "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata"
355	Dossier	Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (A.S. 3271) - Edizione provvisoria
356	Dossier	Ripartizione dei seggi per regione - Simulazione sui dati del censimento 2011 anticipati dall'Istat
357	Testo a fronte	Riforma costituzionale: le leggi bicamerali 'paritarie' nei progetti di revisione costituzionale del 2007 (cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a <i>referendum</i> nel 2006) e del 1998 ('Bicamerale D'Alema)
358	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3284 "Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".